

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA" – UDINE

TITOLO I

Art.1)

E' costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA (E.R.T.)".

Art.2)

La sede legale ed amministrativa dell'Ente è stabilita in Udine.

Art.3)

L'Ente Regionale Teatrale, nel rispetto dell'autonomia dei suoi associati, si propone di promuovere la cultura e l'attività teatrale, musicale e dello spettacolo dal vivo nella Regione Friuli Venezia Giulia, considerandoli insostituibile e prezioso patrimonio di valore culturale, sociale e formativo della collettività.

A tal fine l'ERT provvede a:

- a) programmare e distribuire spettacoli e gestire qualificate rassegne, in accordo con gli Enti Locali o con altri organismi operanti sul territorio della Regione;
- b) promuovere la formazione del pubblico, in particolare dell'infanzia e della gioventù, e la diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale, attraverso iniziative di promozione e di didattica, percorsi di formazione, di educazione e di ricerca e realizzando un'offerta culturale e di servizi coordinata e distribuita sul territorio regionale anche in vista del migliore e più ampio possibile accesso del pubblico, in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- c) promuovere la diffusione della cultura del teatro nella scuola e l'educazione dei bambini e dei ragazzi alla conoscenza del linguaggio teatrale ed artistico in generale, creando occasioni strutturate di formazione e fruizione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
- d) programmare e gestire manifestazioni e festival, anche in collaborazione con altri organismi regionali o nazionali, se del caso con la stipula di convenzioni annuali o pluriennali;
- e) stipulare convenzioni con gli Enti proprietari per la gestione di strutture sede di rassegne programmate o gestite dall'E.R.T.;
- f) collaborare con le altre realtà regionali che si occupano o esercitano attività di spettacolo dal vivo anche per mezzo di enti all'uopo costituiti;
- g) collaborare con altre realtà regionali per lo sviluppo e la diffusione del repertorio drammatico e musicale regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione di giovani autori e del teatro per l'infanzia e la gioventù;
- h) valorizzare le lingue minoritarie, la loro cultura, storia e tradizione;
- i) realizzare, su incarico della Regione, delle Province o dei Comuni, restauri, adeguamenti o integrazioni di dotazioni tecniche in sale utilizzate dall'E.R.T.;
- j) promuovere la qualificazione professionale del proprio personale e di quello degli enti associati o convenzionati;
- k) ogni altra iniziativa tendente alla diffusione ed alla valorizzazione, anche storica, della cultura teatrale e musicale nella Regione.

TITOLO II

ADESIONI

Art.4)

Fanno parte dell'Ente Regionale Teatrale, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Amministrazioni Provinciali della Regione, i Soci fondatori ancora esistenti (Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Club di Udine) e tutti gli altri Enti che sono già associati all'ERT all'atto della modifica del presente Statuto.

All'ERT possono associarsi, facendone richiesta scritta: Enti locali della Regione FVG, anche tra loro associati, che svolgano attività in collaborazione con l'ERT; Enti pubblici o privati della Regione FVG, che operino nel campo della promozione ed organizzazione teatrale o musicale e che svolgano attività in collaborazione con l'ERT; Enti pubblici o privati della Regione FVG, riconosciuti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che producono spettacoli teatrali.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio ed è ratificata dall'Assemblea.

La qualifica e i diritti di associato si acquisiscono comunque solo dopo la ratifica dell'assemblea e l'aver pagato la quota di ingresso.

La decadenza della qualifica di associato può essere deliberata: per morosità nel pagamento della quota annuale che si protragga per almeno due anni consecutivi;

per prolungata inattività nel settore teatrale o musicale; per il venir meno di uno o più requisiti necessari per la qualifica di associato.

Le delibere di decadenza sono prese dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea degli associati.

TITOLO III

PATRIMONIO – ENTRATA - SCIOGLIMENTO

Art.5)

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dagli apporti degli associati, costituiti anche da quote iniziali di ingresso per i nuovi associati e da quote annuali per tutti gli associati. I nuovi associati nell'anno di ingresso devono corrispondere sia la quota di ingresso che quella annuale.

Alla data di modifica del presente Statuto la quota di ingresso e la quota annuale sono entrambe fissate in € 1.000,00 per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province ed i Comuni con più di 5.000 abitanti, in € 500,00 per i Comuni fino a 5.000 abitanti e per gli altri associati.

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno seguente.

La quota di ingresso deve essere versata entro 60 giorni dalla ratifica dell'ammissione da parte dell'Assemblea. Sia le quote di ingresso che le quote annuali potranno essere modificate con delibera assembleare senza che ciò comporti modifica statutaria. I versamenti delle quote hanno natura di apporto di capitale e sono effettuati a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso o esclusione dall'ERT.

Non può pertanto esservi richiesta di rimborso di quanto versato né a titolo iniziale né a titolo annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasferibili a terzi.

b) dai contributi o erogazioni liberali devoluti da Enti pubblici e da privati;

c) ogni altro provento, entrata o acquisizione che intervenga a qualsiasi titolo.

Art.6)

Alle spese di gestione viene fatto fronte con i proventi di esercizio, con gli interventi finanziari annuali dello Stato, della Regione, degli Enti locali e degli associati, e con i contributi e oblazioni di carattere continuativo e straordinario da parte di Enti e persone fisiche e con qualsiasi altra erogazione, entrata o provento, oltre che con il patrimonio dell'ERT.

Ciò nel rispetto delle disposizioni di legge e degli Enti eroganti.

Art.7)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito ove necessario il parere degli organi di controllo.

TITOLO IV**ORGANI: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DURATA DELLE CARICHE - CONVOCAZIONI****COMPETENZE DELIBERAZIONI - VERBALI****Art.8)**

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli associati, in regola con il versamento delle quote associative, o dai loro delegati.

Ogni associato è titolare di un voto.

Il Presidente dell'ERT ha diritto di voto come i membri dell'Assemblea. Il voto del Presidente fa maggioranza unicamente in caso di parità.

E' ammessa una delega per ciascun componente l'Assemblea.

Dell'Assemblea degli associati viene redatto, in apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9)

L'Assemblea Ordinaria degli associati è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.

L'Assemblea inoltre viene convocata, entro 20 (venti) giorni, quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata, con almeno dieci giorni di preavviso, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.10)

Compete all'Assemblea Ordinaria degli associati:

- a) deliberare in ordine agli indirizzi strategici e programmatici generali dell'ERT;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 aprile di ogni anno;
- c) approvare le modifiche delle quote di cui all'art. 5 punto a) del presente Statuto;
- d) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) eleggere l'Organo di Controllo fissandone i compensi;
- f) ratificare l'ammissione di nuovi associati approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- g) ratificare la decadenza di un associato su delibera del Consiglio di Amministrazione;
- h) ogni altra materia non riservata all'Assemblea Straordinaria;

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art.11)

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Art.12)

L'Assemblea Straordinaria che delibera sulle modifiche dello Statuto è valida con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO V

ORGANI: IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

Art.13)

Il Presidente dell'Ente è eletto dall'Assemblea anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente :

- a) ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Art.14)

Il Direttore è individuato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso e all'Assemblea, che siano altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività teatrali e/o delle organizzazioni culturali.

Il Direttore non può accettare ulteriori incarichi simili senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi in materia.

Al Direttore compete la direzione artistica e l'organizzazione tecnico – amministrativa dell'Ente.

In particolare il Direttore:

- a) predispone il programma artistico e finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- b) è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle dimensioni dell'Ente;
- e) tiene i contatti di carattere organizzativo ed amministrativo con gli Enti, le associazioni di categoria, gli organismi e compagnie teatrali;
- f) partecipa senza diritto di voto alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

ORGANI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERE – VERBALE

Art.15)

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri:

- a) il Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) quattro membri eletti dall'Assemblea tra persone competenti a livello organizzativo e/o culturale, tenendo conto della rappresentanza territoriale;

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione decadono, in ogni caso, tutti i suoi membri.

In caso di dimissioni o di impedimento alla partecipazione di un membro, l'Assemblea degli Associati elegge il sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice-Presidente che sostituisce ad ogni effetto, anche nei rapporti con i terzi, il Presidente in caso di un suo impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso, inviato a tutti i consiglieri ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'ora della riunione. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto ad un giorno solare. Il

Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno due consiglieri ed in tal caso entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) definisce gli indirizzi di proposta culturale e di gestione economica e finanziaria dell'Ente;
- b) delibera l'ammissione di nuovi associati e la decadenza degli associati;
- c) propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale e di ingresso dei nuovi associati;
- d) predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie;
- f) provvede all'individuazione del Direttore dell'Ente disponendo in ordine al suo trattamento economico.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compensi per la loro funzione salvo il rimborso spese.

Art. 16)

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art.17)

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono redatti i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art.18)

L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo e uno supplente iscritti all'Albo dei revisori legali.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo svolge attività di vigilanza e di revisione contabile, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relaziona all'Assemblea in merito.

TITOLO VIII

COMMISSIONI DI STUDIO

Art. 19)

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare una Commissione di Studio e/o Gruppi di lavoro composti da tutte le categorie di Associati per lo studio di singoli problemi da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso e, se del caso, dell'Assemblea.

TITOLO IX

ESERCIZIO

Art. 20)

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL PRESIDENTE